

=====
agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

Febbraio 1991
Anno VIII n. 75

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaio, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

=====
IN QUESTO NUMERO =====

= La controriforma lampo dell'università	1
= Il testo della legge sull'autonomia approvata al Senato	3

=====
VENERDI 12 APRILE 1991*

ALLE ORE 10 A ROMA

Auletta delle Teleconferenze

COORDINAMENTO NAZIONALE

DI TUTTE LE COMPONENTI DELL'UNIVERSITA'

(professori, ricercatori, assistenti, lettori, dottorandi, tecnici, amministrativi, studenti)

* La riunione era stata prevista per il 22 febbraio. Lo spostamento é dovuto al clima che si vive anche nelle università per la guerra in corso, oltre che per consentire la diffusione e la discussione del nuovo testo della legge sull'autonomia e preparare una adeguata mobilitazione.

=====
**GIOVEDI 11 APRILE 1991 ore 17 a ROMA a Geologia
SEGRETERIA**

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

**E' necessaria la partecipazione di almeno un ricercatore per sede.
Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.**

=====
LA CONTRORIFORMA-LAMPO DELL'UNIVERSITA'

I contenuti della legge approvata il 5-7 febbraio (v. pp. successive) sono tutti di rilevante importanza e completano il progetto organico di controriforma dell'università iniziato con l'approvazione della legge istitutiva del ministero università-ricerca e proseguito con la più recente approvazione della legge sugli ordinamenti didattici. Qui di seguito proponiamo alcune prime osservazioni "a caldo" quale contributo ad un dibattito che si spera finalmente coinvolga tutte le componenti universitarie e che porti ad un impegno e una mobilitazione nazionale e unitaria.

L'INDIFFERENZA DEL MONDO UNIVERSITARIO.

Anche in questo caso (anzi, se possibile, ancor più in questo caso) l'"operazione" parlamentare é stata consumata nella sconoscenza o nell'indifferenza della stragrande maggioranza del mondo universitario. Ancora una volta solo l'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari ha interloquuto con il Parlamento (anche attraverso la proposta di emendamenti - v. "Università Democratica", gennaio 1991, n. 74, pp. 4-6): associazioni, coordinamenti e sindacati hanno brillato per la loro assenza, salvo poi (e prima) scrivere "agguerriti" documenti-carta per mascherare il loro vero ruolo di fiancheggiatori del progetto di restaurazione per motivi accademico-corporativi.

L'APPROVAZIONE LAMPO.

Due mezzogiornate per la discussione generale (il 5 febbraio pomeriggio) e le dichiarazioni di voto (il 7 febbraio mattina) e un solo giorno (il 6 febbraio) per la discussione-votazione dei 28 articoli. Pochissimi a intervenire, non molti di più a "fare" aula. Una approvazione-lampo che é stata possibile anche perché l'opposizione non si é mobilitata come (quando realmente vuole opporsi) sa fare (v., p.e., la legge sull'informazione).

DISATTESE LE RICHIESTE DEI MOVIMENTI.

Contro questa legge si era mobilitato il movimento degli studenti e quello dei ricercatori, oltre che un'ampia fascia di professori associati e anche diversi ordinari.

Nunzio Miraglia

Tutte le richieste dei movimenti sono state disattese. Sempre è prevalso l'interesse della lobby di potenti ordinari che si sta dando ulteriori strumenti istituzionali (conferenza dei rettori - art. 13, istituto per gli studi e la documentazione - art. 21, ulteriori indeterminati poteri al ministro per valutare-controllare la ricerca e la formazione - art. 22, forum - art. 23), che si aggiungono a quelli previsti dalle leggi già approvate (Cnst, nella legge istitutiva del nuovo ministero, e Cun sotto tutela dei rettori, nella legge sugli ordinamenti didattici), per gestire le risorse destinate all'università e alla ricerca pubblica.

Questa non è la legge dell'autonomia delle università ma dell'autonomia-arbitrio di pochi nelle mani dei quali si accentrerà ancor più il potere accademico-ministeriale (l'opposto dell'autonomia-autogoverno del sistema nazionale universitario). Nelle mani dei gruppi accademici più forti dei singoli atenei viene concentrato il potere locale - art. 8 - (l'opposto dell'autonomia dell'intera comunità universitaria, cioè di tutti gli operatori e di tutti gli studenti).

L'AUTONOMIA DELL'OPPOSIZIONE.

Anche se in termini più attenuati che nella legge "alternativa" da loro presentata nel gennaio '90, negli emendamenti presentati dal Pci e dalla Sinistra indipendente è fortemente presente l'impostazione che rimanda agli atenei la determinazione-definizione dei suoi organi, dei loro compiti e della loro composizione. A parte che non si capisce perché in università pubbliche, che rilasciano titoli con lo stesso valore legale, con personale nei ruoli dello stato, finanziate dallo stato, ecc. possano avere organismi qualitativamente anche totalmente differenti (p.e. a Milano un senato accademico con preponderante presenza di ordinari e a Roma con preponderante presenza di studenti - soluzioni entrambe consentite dagli emendamenti 8.1 e 8.6), si dimentica (?) il fatto che gli atenei a cui si vorrebbe dare la più ampia autonomia sono, in concreto, i senati accademici integrati di cui all'articolo 16 della "168". Cioè organismi non democratici (circa la metà dei componenti sono ordinari e il numero dei rappresentanti delle aree non è proporzionale alla loro consistenza), la cui composizione prefigura il ruolo centrale delle facoltà (è l'attuale senato accademico - cioè i presidi delle facoltà - ad essere integrato). Ed è lo stesso attuale senato accademico a decidere il regolamento elettorale del senato integrato e, in particolare, ad individuare il numero e la consistenza delle aree scientifico-disciplinari. E' significativo, a questo riguardo, come l'unico emendamento (3.10) che proponeva una modesta modifica in senso democratico della composizione del senato integrato è stato tranquillamente bocciato senza nemmeno una motivazione. Anzi peggio. Il relatore Bompiani dichiara: "Sull'emendamento 3.10 mi sono già espresso [negativamente]", quando in realtà non lo aveva fatto!

L'opposizione tace anche sul potere enorme che gli ordinamenti didattici e l'art. 13 di questa legge attribuiscono alla conferenza dei rettori, organismo militante della controriforma dell'università.

L'OPPOSIZIONE E I RICERCATORI.

Il Pci e la Sinistra indipendente hanno accettato e tradotto in emendamenti il fatto che i ricercatori partecipino come i professori all'elezione del rettore e del preside e negli organismi centrali (senato accademico e consiglio di amministrazione) e didattici (facoltà) - v. emendamenti 3.3, 8.10 e 8.14 -. Gli stessi gruppi continuano però ad escludere i ricercatori dall'elettorato passivo. Oltre questa importante riserva ce n'è un'altra ... mentale: nonostante il ruolo docente effettivamente svolto dai ricercatori e il suo pur parziale riconoscimento nella legge sugli ordinamenti didattici, i senatori del Pci e della sinistra indipendente continuano in alcuni emendamenti (p.e. 8.14) ad esprimersi in termini di "personale docente e ricercatore". Insomma, il chiaro frutto di una deformazione ... da ordinari.

GLI STUDENTI E IL MEDIO EVO.

Il relatore Bompiani (professore ordinario di medicina), a proposito dell'emendamento 8.30 (proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori), afferma testualmente: "L'emendamento 8.30 del collega Pollice fa evidentemente degli studenti la categoria più rappresentata nel consiglio di amministrazione perlomeno in termini relativi, e questo potrebbe rappresentare anche l'invocazione a un ritorno all'università medievale, che era emanazione del corpo dei discenti, ma credo che siano passati parecchi secoli da quell'epoca e che non sia più possibile ripristinare una cosa del genere". Come si può facilmente calcolare, l'emendamento 8.30 prevede la presenza del 33% di studenti. Gli attuali consigli di amministrazione sono composti da 4 ordinari, 3 associati, 2 ricercatori, 2 tecnici-amministrativi e 6 (diconsi sei) studenti; cioè gli attuali consigli di amministrazione hanno oggi (non parecchi secoli fa!) il 35% degli studenti. Evidentemente il sen. Bompiani vive in profondo medioevo senza accorgersene oppure, più "semplicemente", la sua arroganza e pari alla superficialità-improvvisazione con cui ha trattato-respinto tanti emendamenti. E' "strano" che nessuno dei professori presenti in aula (di maggioranza e di opposizione) abbia rilevato nel dibattito l'enorme "cantonata" del loro collega.

LA MAGGIORANZA, L'OPPOSIZIONE E GLI STUDENTI.

Non c'è differenza tra maggioranza e opposizione: tutti vogliono il senato degli studenti. Una organismo-ghetto degli studenti rigettato dal movimento degli studenti ma fortemente voluto da tutti i partiti e dai loro "movimenti" giovanili. Tutti vogliono assicurarsi un interlocutore istituzionale degli studenti, altro dall'informe aggregazione assembleare che produce confusione e, a volte, lotte anche decise. Tutti (i professori-senatori) sono affezionati alla loro esperienza pre-sessantotto dei parlamentari studenteschi che hanno "formato" buona parte dei maggiori esponenti politici attuali. E a questi organismi "di fiducia" la maggioranza e l'opposizione vogliono affidare la scelta dei "rappresentanti" degli studenti nei senati accademici: meglio una elezione di seconda mano rispetto ad una consultazione diretta. Questo metodo si è già visto dare ottimi risultati al Cun: i "rappresentanti" degli studenti in questo organismo, eletti dai rappresentanti nei consigli di amministrazione, hanno dato sempre ottima prova: scarsissima presenza, nessuna difesa di nessun tipo di interesse degli studenti. "In compenso", questo meccanismo ha agevolato l'elezione di figli di baroni universitari e di qualificate personalità politiche.

I RICERCATORI E MAO.

Il relatore Bompiani (professore ordinario di medicina), a proposito dell'emendamento 8.28 (proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori), afferma testualmente: "Con l'emendamento 8.28 il senatore Pollice cerca di ampliare la base elettorale 'ponderata', cioè stabilita secondo le funzioni che vengono esercitate; al limite, se si accogliesse questo emendamento si potrebbe arrivare all'ipotesi che il rettore venga nominato fra i ricercatori, il che rappresenta evidentemente una novità di assoluto rilievo che mi sembra si avvicini molto a quanto ho potuto vedere a Pechino negli anni di Mao, che è assolutamente già eliminato nella stessa area cinese e che quindi non mi sembra il caso di introdurre nell'area italiana in questi anni perché andremmo veramente contro corrente e contro epoca". Un ricercatore rettore? Giammai! Sarebbe peggio della rivoluzione culturale cinese, uno sconvolgimento epocale. Si potrebbe osservare (se fossimo finti ingenui): che c'è di male nel fatto che ordinari, associati, ricercatori, una rappresentanza di tecnici-amministrativi e una rappresentanza di studenti (una parte, solo una parte fortemente contenuta, di studenti e non come in Cina le masse - orrore! - di studenti) volessero decidere liberamente di avere per rettore un ricercatore? Forse che tutti gli attuali rettori-ordinari sono capaci di fare il rettore e soprattutto di farlo nell'interesse dell'intera comunità universitaria? Forse che chi vince il concorso di ordinario supera anche un esame che ne accerta anche le capacità politico-gestionali? Ma non essendo finti ingenui queste domande non le facciamo. Il sen. Bompiani ha ragione: anche la sola possibilità di avere un ricercatore rettore rappresenterebbe per l'università italiana una rivoluzione culturale, lo sconvolgimento di una cultura e di un potere baronali (medievali, direbbe Bompiani) fondato su una forte gerarchia non fondata su meriti e capacità reali.

IL TESTO DELLA LEGGE SULL'AUTONOMIA APPROVATA DAL SENATO

Riportiamo il testo della legge sull'autonomia e degli emendamenti presentati (con l'asterisco il alto a sinistra quelli approvati). Gli emendamenti presentati dal sen. Pollice sono quelli proposti dall'Assemblea nazionale dei ricercatori a tutti i senatori (v. "Università Democratica", gennaio 1991, n. 74, pp. 4-6).

Per una migliore comprensione, si riporta l'elenco di alcuni senatori presentatori di emendamenti con accanto il gruppo di appartenenza: Agnelli Arduino - Psi, Boato - Federalista europeo, Bompiani (relatore) - Dc, Bono Parrino - Psdi, Coletta - Pri, Callari Galli - Pci, Candioto - Pli, Corleone - Federalista europeo, Kessler - DC, Longo - Pci, Manieri - Psi, Manzini - Dc, Modugno - Federalista europeo, Montinaro - Pci, Pollice - Gruppo Verde, Spitella - Dc, Strik Lievers - Federalista europeo, Vesentini - Sinistra indipendente.

Il testo approvato dovrà essere discusso ora dalla Camera. L'operazione "controriforma-lampo" prevede una fulminea approvazione anche alla Camera.

CAPO I

PRINCIPALI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati «università», e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione delle finalità e dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO II

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei diversi campi disciplinari e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia. A tal fine provvedono, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature e possono svolgere programmi di formazione e attività di servizio. Per i suddetti fini le università possono stipulare convenzioni, con le quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio, e contratti, con i quali sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

4. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

5. Le università assicurano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonché il conferimento di borse di studio. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia di diritto allo studio previste dalle vigenti disposizioni.

6. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e gli enti pubblici e privati di cui al presente articolo comprendono anche la

partecipazione a consorzi.

7. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione delle collaborazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «campi disciplinari», inserire le seguenti: «e per i servizi di cui al comma 5».

2.3 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Ai commi 3, 4, 5 e 6, sopprimere le parole: «e privati».

2.5 POLICE

* *Al comma 3, dopo le parole: «dei principi d'autonomia», inserire le seguenti: «e di libertà di ricerca e insegnamento».*

2.4 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Lo statuto definisce gli ambiti scientifici, rispetto ai quali il Senato accademico designa una commissione permanente preposta a valutare nell'interesse pubblico la congruenza tra i fini istituzionali dell'università e i progetti di ricerca attivati con contributi finanziari esterni».

2.1 CALLARI GALLI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Annualmente le università pubblicano sul proprio bollettino l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie e la denominazione dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica, didattica e di servizio».

2.2 CALLARI GALLI, VESENTINI

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

- gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;
- i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;
- le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;
- le strutture didattiche di cui all'articolo 6, comma 3, della

legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme specifiche - compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti - riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

4. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1, lettera a), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'università di cui all'articolo 8, comma 1, e il parere dell'altro organo, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea dopo la parola: «sono» inserire la parola: «comunque».

3.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, nell'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di libertà di ricerca e di insegnamento».

3.7 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli organi, la loro durata, procedura costitutiva e modalità elettiva, composizione e compiti, i limiti della rieleggibilità dei membri, nonché le facoltà e i dipartimenti».

3.1 CALLARI GALLI, VESENTINI, MONTINARO, LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.11 POLLICE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1... Lo statuto contiene la carta dei diritti degli studenti e le relative norme per il rispetto e l'attuazione dei diritti studenteschi, cui attende un'autorità garante a tal fine costituita».

3.2 CALLARI GALLI, ALBERICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1... I professori di ruolo e i ricercatori confermati esercitano l'elettorato attivo per l'elezione degli organi centrali».

3.3 CALLARI GALLI, VESENTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 ...La rappresentanza degli studenti negli organi centrali è pari a non meno di un quarto del totale dei membri».

3.4 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui al successivo comma 4-bis, e all'articolo 10, commi 1 e 2-bis».

3.9 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro sei mesi dall'emanazione o dalla revisione degli statuti e dei regolamenti i docenti, ricercatori e membri del personale non docente dell'ateneo possono presentare esposti al Garante dell'Università, di cui all'articolo 4-bis (emendamento 4.0.1), avverso le norme degli statuti e dei regolamenti stessi che essi ritengano contrastanti con i principi di cui all'articolo 1. Il Garante si pronuncia sugli esposti entro 60 giorni, archiviandoli o riconoscendone, in tutto o in parte, il fondamento e rivolgendo all'università richiesta motivata di riesame. Trascorso il termine dei sei mesi, in assenza di tale delibera è sospesa l'efficacia delle norme contestate. Nel caso in cui l'organo competente dell'università abbia respinto i rilievi del Garante dell'Università, entro due mesi questi può sottoporre la questione al CUN, che delibera entro tre mesi. Ove il CUN cassi la delibera dell'università, l'organo competente provvede alla revisione delle norme in questione entro tre mesi. Trascorso tale termine il rettore dichiara la decadenza delle norme stesse».

3.8 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, le parole «tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti» sono sostituite dalle seguenti «tra loro».

3.10 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

* Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «di uno degli organi» fino alla fine del comma con le altre: «del senato accademico e il parere del consiglio di amministrazione, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati».

3.5 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLO, MODUGNO, CANDIOTO

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. Sono comunque riservate al senato accademico l'approvazione del regolamento didattico di ateneo, nonché, sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il personale tecnico e amministrativo.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio. Restano ferme le competenze dei consigli delle strutture didattiche di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. I regolamenti di ateneo sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.1 POLLICE

Art. 5.

(Autonomia didattica)

1. L'autonomia didattica delle università, delle facoltà e delle altre strutture didattiche, nonché le forme di cooperazione didattica con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali sono disciplinate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 6.

(Relazioni sull'attività didattica)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta e sugli esiti formativi, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza.

3. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di facoltà e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «ai consigli di facoltà» con le altre: «al senato accademico».

6.2 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

6.3 POLLICE

* Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione si esprime, tra l'altro, sulla congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti formativi conseguiti nelle strutture didattiche».

6.1 CALLARI GALLI, VESENTINI

Art. 7.

(Autonomia della ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, anche ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle disposizioni di cui al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate iscritte in bilancio, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

7. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di dipartimento e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

* Al comma 1, dopo la parola: «internazionali» inserire le seguenti: «e anche utilizzando i fondi per la ricerca scientifica loro assegnati».

7.5 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «I professori e ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali».

7.7 POLLICE

* Al comma 3 sostituire la parola: «anche» con: «in primo luogo».

7.1 CALLARI GALLI, VESENTINI

* Al comma 5 sopprimere le parole: «iscritte in bilancio».

7.4 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «50 per cento».

7.8 POLLICE

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «20 per cento».

7.2 CALLARI GALLI, VESENTINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Annualmente le università pubblicano sul proprio bollettino l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie e la denominazione dei corrispondenti progetti ed attività di ricerca e di servizio».

7.3 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 7, dopo le parole: «di dipartimento» inserire le seguenti: «e dalle altre strutture scientifiche».

7.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari».

7.9 POLLICE

Art. 8.

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto disposto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle

strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli della presente legge:

- a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
- b) coordina le attività didattiche;
- c) coordina le attività scientifiche;
- d) distribuisce tra le facoltà e i dipartimenti il personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo;
- e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del numero dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo.

6. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno. Tali rappresentanti, che devono essere iscritti all'ateneo, sono designati dal senato degli studenti.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a quattro. Lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a sei, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Lo statuto disciplina altresì le forme di partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 5, secondo procedure stabilite nello statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

8. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

9. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede forme di coordinamento fra le attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti.

10. I rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni previsti dalle norme vigenti, partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

11. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

12. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

13. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la

possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

14. Lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

15. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

*1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti. Per ciascun corso di studio, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, lo statuto determina le strutture preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

3. Il rettore è un professore ordinario, eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati, nonché dai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali altre strutture scientifiche e di servizio. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli della presente legge:

- a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
- b) coordina le attività didattiche;
- c) coordina le attività scientifiche;
- d) distribuisce tra le facoltà i posti del personale docente e ricercatore e del personale tecnico e amministrativo attribuito all'ateneo;
- e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del senato accademico, nel quale sono rappresentate le aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo. Alle sedute del senato accademico partecipa una rappresentanza degli studenti non inferiore ad un terzo del totale dei suoi membri, designata dal senato degli studenti.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico, di cui alla lettera a) del comma 4.

7. Il dipartimento organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo. Alla carica di direttore può essere eletto un professore di ruolo a tempo definito solo se tra i candidati non ci sono professori che abbiano scelto il regime di tempo pieno (oppure solo se nessuno dei professori afferenti al dipartimento abbia optato per il regime di tempo pieno).

8. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

9. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle

strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale non docente, stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

10. Nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche la rappresentanza degli studenti iscritti al corrispondente corso di studio è pari almeno ad un terzo del totale dei membri.

11. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio».

8.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università i consigli di corso di laurea e i dipartimenti».

8.27 POLLICE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun corso di studio, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, lo statuto determina le strutture preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche».

8.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il rettore è eletto, tra i professori e i ricercatori confermati, dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea».

8.28 POLLICE

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: «secondo quanto disposto» fino a: «n. 382» con le altre: «dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti a esaurimento dell'ateneo».

Al secondo periodo, dopo la parola: «partecipano» inserire la seguente: «altresi».

8.19 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali altre strutture scientifiche e di servizio».

8.3 CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO, MONTINARO

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Senato accademico è composto da otto professori ordinari, otto professori associati, otto ricercatori, otto rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, otto studenti e dal rettore. Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito, in maniera proporzionale alla loro consistenza, in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Il senato accademico elegge una giunta di ateneo. Spettano al senato accademico i compiti attualmente assegnati ad esso e alla commissione di ateneo. Sono inoltre compiti del senato accademico:

a) programmazione e sviluppo dell'ateneo;

b) istituzione di nuovi corsi di laurea e di scuole di specializzazione;

c) distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvati dal consiglio di amministrazione e con successiva ratifica da parte dello stesso;

d) coordinamento tra gli organismi di ricerca;

e) coordinamento tra gli organismi didattici;

f) coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi didattici».

8.29 POLLICE

* *Al comma 4, nell'alinea sostituire le parole: «oltre a quelli» con le altre: «oltre ai compiti».*

8.17 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «a quelli» con le altre: «ai compiti».

8.20 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) distribuisce tra le facoltà i posti del personale docente e ricercatore e del personale tecnico e amministrativo attribuito all'ateneo».

8.4 CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo Statuto disciplina la composizione del Senato Accademico - che deve comunque comprendere i Presidi delle Facoltà - nonché le materie alle cui deliberazioni partecipano rappresentanze di direttori di dipartimento, di professori di prima e seconda fascia, di ricercatori confermati e di studenti».

Sopprimere il comma 6.

8.16 VESENTINI

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli stessi in» fino alla fine del comma con le altre: «uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'università, secondo procedure elettive fissate dallo statuto».

8.5 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Lo statuto determina altresì le procedure elettive per ulteriori rappresentanze della comunità scientifico-disciplinare nel senato accademico».

8.6 CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, MONTINARO

Al comma 6, primo periodo sostituire, le parole: «pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno» con le altre: «non inferiore ad un terzo del totale dei membri del senato accademico».

8.7 CALLARI GALLI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alla lettera a) del comma 4 partecipa una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo eletta in numero pari al numero dei presidi di facoltà. Tale partecipazione è altresì prevista, limitatamente ai posti del personale non docente, per il punto d)».

8.8 CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, MONTINARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure costitutive del consiglio di amministrazione; esso è comunque composto da non più di undici membri, eletti da tutte le componenti universitarie. Lo statuto può prevedere altresì l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a tre, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento».

8.9 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il consiglio di amministrazione è composto da tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e sei studenti. È presieduto dal rettore o da un suo delegato. L'elettorato passivo dei docenti è riservato a quelli a tempo pieno. Nessun membro del consiglio può far parte del consiglio stesso per più di due volte consecutive. L'appartenenza al Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella a qualsiasi altro organismo di ateneo».

8.30 POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La composizione del Consiglio di Amministrazione è determinata dallo Statuto, e deve comunque comprendere rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori confermati, degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo. Lo Statuto di ciascuna università può prevedere che alle deliberazioni su materie specifiche partecipino rappresentanti di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'ateneo; lo Statuto determina le materie suddette e disciplina le forme di partecipazione alle deliberazioni. Lo Statuto disciplina altresì le forme di eventuale partecipazione al Consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, almeno per il periodo di durata del Consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi finalizzati a specifiche attività sulle quali il Senato accademico abbia preliminarmente espresso parere favorevole».

8.15 VESENTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a trentadue membri. In esso le componenti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti sono rappresentate in modo paritario. È comunque garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nell'Università».

8.22 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È comunque garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nell'Università».

8.21 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

* Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «definite nel regolamento» con le altre: «definite nello statuto».

8.18 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI ARDUINO, CANDIOTO

Sopprimere il comma 9.

8.36 POLLICE

In via subordinata all'emendamento 8.36, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'attività didattica della facoltà è coordinata da un consiglio composto dai professori e dai ricercatori della facoltà e da una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto. Il presidente è eletto dal consiglio tra i membri di diritto».

8.31 POLLICE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le facoltà sono rette da un consiglio presieduto dal preside e composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori confermati. Al consiglio sono riservate la chiamata dei professori universitari e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede le modalità di rapporto tra le facoltà e i dipartimenti per quanto riguarda le attività formative».

8.10 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi delle norme vigenti» con le altre: «dai professori e dai ricercatori della facoltà».

8.23 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «la chiamata dei professori universitari» inserire le seguenti: «e dei ricercatori».

8.13 VESENTINI

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «e internazionali», inserire le seguenti: «nonché all'utilizzazione, in tali periodi, dei fondi per la ricerca scientifica».

8.24 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere il comma 10.

8.32 POLLICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione del preside, e determina l'elettorato attivo, che deve comunque comprendere il personale docente e ricercatore assegnato alla facoltà ai sensi del comma 4, lettera d), ed una rappresentanza degli studenti, eletti secondo modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni fissate dallo Statuto stesso. I rappresentanti degli studenti partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze di posti, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori».

8.14 VESENTINI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta. Il consiglio è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una rappresentanza degli studenti e dei dottori di ricerca. Della giunta fanno parte, oltre il direttore, due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. Il direttore deve essere scelto tra i professori e i ricercatori confermati».

8.33 POLLICE

Al comma 11 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il dipartimento organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento compete a tutti i professori di ruolo. Alla carica di direttore può essere eletto un professore di ruolo a tempo definito solo se tra i candidati non ci sono professori che abbiano scelto il regime di tempo pieno».

8.11 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche la rappresentanza degli studenti iscritti al corrispondente corso di studio è pari almeno ad un terzo del totale dei membri».

8.12 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Al comma 14, sostituire le parole da: «Lo statuto» fino a: «didattiche» con le altre: «Lo statuto prevede la partecipazione dei professori e dei

ricercatori confermati ai consigli delle altre strutture didattiche, e vi garantisce una rappresentanza degli studenti».

8.25 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 14 sostituire la parola: «facoltà» con le altre: «di corso di laurea».

8.34 POLLICE

Al comma 15 alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «ovvero in alternativa, la possibilità di estendere la riduzione del carico didattico alla mancanza dell'obbligo di tenere il corso di insegnamento».

8.26 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«15-bis. Ogni professore e ogni ricercatore appartiene ad un'area scientifico-disciplinare costituita sulla base di criteri di omogeneità culturale e metodologie. L'area scientifico-disciplinare svolge le funzioni di cooptazione e di programmazione dei professori e dei ricercatori attualmente attribuite ai consigli di facoltà. L'area scientifico-disciplinare ha competenze:

a) nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche avanzate dai corsi di laurea e di diploma e dalle scuole di specializzazione;

b) nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;

c) nella determinazione delle modalità di copertura;

d) nelle chiamate dei professori e dei ricercatori;

e) nell'assegnare i professori e ricercatori ai corsi di laurea e agli organismi didattici che ne hanno bisogno.».

8.35 POLLICE

Art. 9.

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo.

3. Le università, in sede di predisposizione dei propri programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario.

4. Con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, è determinata la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo e di quello dirigente, nella quale è inquadrato il personale dipendente.

5. Le piante organiche di cui al comma 4 sono adottate; sulla base della dotazione di posti attribuita all'ateneo, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, e sono modificate in relazione ai posti attribuiti per l'attuazione del piano di sviluppo dell'università, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. Le università possono comunque, nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti dei singoli profili professionali.

6. I posti relativi al personale di cui al comma 4 sono coperti, per ciascuna sede, con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

7. Con regolamento di ateneo possono essere dettate norme particolari per il personale dipendente di cui al comma 4, in materia di stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, ad eccezione dei dirigenti, ai quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato.

8. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente superiore

dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

* *Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «il decreto è inviato al Ministro che esercita il controllo di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168».*

9.2 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, COLETTA, MANZINI, MANIERI

* *Al comma 5, sostituire le parole da: «sulla base» a: «nei limiti», con le altre: «nei limiti della dotazione di posti attribuiti all'ateneo e».*

9.3 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, COLETTA, MANZINI, MANIERI

* *Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità può prevedere l'attribuzione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, di una indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo, con oneri a carico del bilancio dell'università».

9.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Art. 10.

(Senato degli studenti)

1. Ogni università istituisce il senato degli studenti, con funzioni consultive, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Sono inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti, lo schema del regolamento degli studenti, nonché gli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di:

a) ordinamenti didattici;

b) organizzazione delle attività didattiche;

c) attuazione del diritto allo studio;

d) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari.

3. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie di cui al comma 2. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

4. Il senato degli studenti adotta, e il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano, le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative.

5. Il rettore ed il preside sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle decisioni assunte dal senato accademico ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Il senato degli studenti è composto da un numero di membri non superiore a quindici per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta per le altre.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.9 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni Università costituisce un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto secondo una proposta adottata dal senato degli studenti stesso e approvata dal senato accademico integrato di cui all'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In prima applicazione, il senato degli

studenti è eletto dagli studenti iscritti all'ateneo, che godono tutti del diritto elettorale attivo e passivo, secondo un regolamento approvato dal senato accademico su proposta di un'assemblea dei rappresentanti studenteschi nei consigli di facoltà, convocata dal rettore. Le modifiche al regolamento elettorale sono stabilite dal senato degli studenti e approvate dal senato accademico».

10.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO, BOATO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con funzioni consultive».

10.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «con funzioni consultive».

10.5 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo Statuto stabilisce il numero dei componenti del Senato degli studenti».

10.3 VESENTINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ove le deliberazioni del senato accademico relative alle lettere di cui al comma 2, ricevano il voto contrario del senato degli studenti, l'approvazione definitiva delle stesse richiede la maggioranza dei due terzi del senato accademico».

10.2 CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ove il parere sia negativo su tali schemi o sulla loro eventuale riformulazione, essi possono essere adottati dagli organi competenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto».

10.7 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Secondo modalità proposte dal senato degli studenti, gli statuti prevedono la possibile costituzione di autonomi consigli rappresentativi degli studenti per facoltà e in corrispondenza con le strutture didattiche. Tali consigli rappresentativi regolano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, lo svolgimento delle attività formative autogestite di cui al comma 4 ed esprimono rispettivamente alle facoltà e alle strutture didattiche loro corrispondenti il parere circa gli schemi di deliberazione in materia di:

a) organizzazione delle attività didattiche;

b) attuazione del diritto allo studio;

c) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari. Ove il parere sia negativo su tali schemi o sulla loro eventuale riformulazione, essi possono essere adottati dagli organi competenti con la maggioranza dei due terzi. Se il parere non viene espresso entro venti giorni, esso si intende positivo».

10.8 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEONE

Sopprimere il comma 6.

10.4 VESENTINI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Autorità garante dei diritti studenteschi)

1. Lo statuto istituisce l'Autorità garante dei diritti degli studenti, della quale fissa le modalità di elezione o di nomina, i poteri e le procedure di intervento e iniziativa. Possono essere istituite commissioni miste di professori, ricercatori e studenti preposte al rispetto e all'attuazione dei diritti della Carta degli studenti.

2. L'autorità garante presenta annualmente al senato accademico una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione della carta dei diritti studenteschi. La relazione è pubblica.

3. La Carta assicura in ogni caso i diritti:

a) alla partecipazione democratica degli studenti negli organi universitari. Tale rappresentanza non può essere inferiore ad un quarto né superiore alla metà del totale dei membri di ciascun organo;

b) all'orientamento per la scelta formativa anche mediante consulenze individualizzate sulla situazione del mercato del lavoro;

c) di controllo sulle modalità degli accessi ai corsi e sulla qualità dell'offerta formativa e dei supporti didattici, anche con riferimento al rapporto numerico docenti-studenti e alle possibilità di fruizione dei servizi fondamentali;

d) alla regolarità di svolgimento dei corsi e delle altre attività didattiche e formative;

e) alla verifica periodica e alla valutazione collegiale degli esiti didattici;

f) all'informazione su convenzioni, contratti, consorzi attivati dall'ateneo, anche ai fini del coinvolgimento in attività di formazione professionalmente qualificate;

g) alla pari cittadinanza universitaria degli studenti stranieri;

h) ai servizi di assistenza fondamentali, quali mense, alloggi, trasporti, da realizzare attraverso politiche per lo studio anche coordinate tra università e regioni;

i) all'autogestione di iniziative, servizi e supporti;

l) ad indire referendum e consultazioni propositive o abrogative sulle materie d'interesse degli studenti.

4. Con riferimento alla carta, gli studenti possono appellarsi alla autorità garante, che esprime il proprio parere e interviene per il rispetto dei diritti nelle forme e nei termini fissati dallo statuto.

10.0.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Art. 11.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un comitato per le pari opportunità, che opera per attuare e promuovere i principi di parità.

Art. 12.

(Autonomia finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in cinque distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

a) al personale docente e ricercatore;

b) al personale non docente;

c) al funzionamento delle università;

d) all'edilizia universitaria in conformità all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

e) alla ricerca scientifica universitaria».

2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le attività di cui al comma 5 dell'articolo 2».

12.2 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

✱ Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al comma 5, le parole: «della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere

c) e d)».

12.4

IL RELATORE

* *Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare la gestione finanziaria delle università è vincolata al rispetto del criterio dell'equilibrio, annuale e pluriennale, delle entrate e delle spese di parte corrente del bilancio».*

12.3

IL RELATORE

* *Aggiungere in fine il seguente comma:*

«4-bis. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è svolto con una unica relazione annuale al Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti consuntivi».

12.1

BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI
Arduino, CANDIOTO

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

«Art. ...

(Consiglio universitario nazionale)

1. L'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo di rappresentanza e di autogoverno delle università italiane.

2. Il CUN svolge le funzioni consultive e propositive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

- a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
- d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
- e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

5. Il CUN è composto:

- a) di dieci professori ordinari, dieci professori associati e dieci ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
- b) di dieci rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
- c) di dieci studenti.

6. Tutti i rappresentanti sono eletti direttamente dalle rispettive categorie. L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

7. I membri del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori confermati, pari alla metà di quella dei professori, appartenenti ai

corrispondenti gruppi di discipline. La corrispondenza dei gruppi di discipline è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del CUN. Ogni comitato elegge il presidente tra i suoi componenti.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato».

12.0.1.

«Art. ...

(Modifica della composizione del CNST)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) trenta membri eletti dalle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6. Tali membri sono suddivisi tra le grandi aree in maniera proporzionale ai loro appartenenti. Ad ogni grande area è comunque assicurato un rappresentante»;

la lettera b) è soppressa».

12.0.2

POLLICE

Art. 13.

(Conferenza permanente dei rettori delle università italiane)

1. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, costituita dai rettori delle università statali e di quelle non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. Conseguentemente la Conferenza:

- a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
- b) esprime le istanze dell'università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali, mantenendo i rapporti con le analoghe associazioni straniere ed internazionali;
- c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;
- d) esprime pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione tra le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché gli altri pareri previsti dalla legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che si intendono già illustrati:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) esprime parere sul piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245».

13.1

POLLICE

Sopprimere le lettere b) e c).

13.2

POLLICE

Art. 14.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) svolge attività di ricerca di base e applicata, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico, attraverso le proprie strutture scientifiche, nonché la formazione dei propri ricercatori e tecnici;

b) definisce, finanzia e coordina l'attuazione di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati che concorrano al loro finanziamento;

c) promuove, presso le università e gli altri enti di ricerca, attività di ricerca di base e applicata;

d) definisce programmi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR svolge altresì compiti di consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di standards e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione; stipula accordi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di ricerca e la stipula di convenzioni e contratti di ricerca. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonchè la» con le altre: «e concorre alla».

14.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

* Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e coordina l'attuazione» con le altre: «, coordina l'attuazione e partecipa allo svolgimento».

14.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «e finanzia».

14.2 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «definisce programmi» inserire le seguenti: «e stipula accordi».

14.3 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 3, sopprimere la parola: «altresì» e sostituire le parole da: «stipula accordi» fino alla fine del comma con le altre: «conferisce borse di studio per l'avviamento alla ricerca di giovani laureati».

14 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 4 sostituire le parole da: «e la stipula» fino alla fine del comma con le altre: «, la stipula di convenzioni e contratti di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e la concessione di contributi per programmi di ricerca anche a singoli studiosi. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici, fatte salve le esigenze di riservatezza sulle innovazioni suscettibili di utilizzazione industriale».

14.5 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Art. 15.

(Autonomia regolamentare del CNR)

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

* Al comma 1, dopo la parola: «concernenti» inserire le seguenti: «i compiti, la composizione e»; dopo la parola: «scientifiche» inserire le parole: «, amministrative e».

15.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Art. 16.

(Autonomia della ricerca del CNR)

1. Il CNR, le relative strutture scientifiche e i propri ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'ente. La definizione dei programmi scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche avviene sulla base di una programmazione annuale o pluriennale e rispetta la libertà di ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti dei programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali. L'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi, e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

* Al comma 4 sostituire le parole da: «Il regolamento» fino alla parola: «stabilisce» con le altre: «I regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e amministrative di servizio stabiliscono».

16.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurano adeguate forme di pubblicità sui rapporti di collaborazione scientifica del CNR e sulle fonti di finanziamento, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali».

16.2 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Art. 17.

(Autonomia organizzativa del CNR)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di presidenza;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati nazionali;
- e) il direttore generale.

3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

- a) gli istituti, quali strutture permanenti;
- b) i centri, quali strutture non permanenti, costituite anche sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici;
- c) le strutture di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma 3, al termine della durata del loro funzionamento, sono trasformate in strutture permanenti ovvero soppresse.

5. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, le aree di ricerca, nonché tutte le strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo.

6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere

immediatamente confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

7. Il consiglio di presidenza esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

8. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovrintende alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

9. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze di cui al comma 8, delibera su proposta del consiglio di presidenza.

10. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

11. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del CNR;

b) da due ricercatori del CNR eletti dai ricercatori appartenenti ai ruoli del CNR;

c) da un ricercatore non appartenente ai ruoli del CNR eletto dai ricercatori non appartenenti a tali ruoli, che siano componenti dei comitati nazionali;

d) da un presidente di comitato nazionale eletto dai presidenti dei comitati nazionali;

e) da un direttore degli istituti e dei centri di cui al comma 3 eletto dai direttori dei medesimi;

f) da un dirigente e da un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli;

g) da quattro esperti nel settore giuridico-amministrativo, non appartenenti ai ruoli del CNR, di cui due designati dal Ministro e due designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) al di fuori dei propri componenti;

h) da un rappresentante delle categorie produttive, designato dal CNEL;

i) dal direttore generale.

12. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente confermati.

13. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione, garantendo una adeguata rappresentanza nei comitati dei ricercatori dell'ente, e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

14. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

15. Il CNR dispone di una propria dotazione organica di posti di personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, articolata in distinti ruoli, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

16. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «quali strutture permanenti» con le altre: «per la ricerca propria dell'ente».

17.21 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i centri costituiti sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici e privati».

17.22 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli organismi di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.»

17.23 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Sopprimere il comma 4.

17.1 MONTINARO, LONGO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

* «4. Ai fini del coordinamento delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, il CNR può inoltre istituire, anche in via sperimentale, appositi organismi, tra cui le aree di ricerca».

17.24 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 5 sostituire le parole: «le aree di ricerca, nonché tutte le» con le altre: «e le eventuali».

17.25 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 5 sostituire le parole: «supporto tecnico e amministrativo», con le altre: «supporto tecnico, amministrativo e scientifico».

17.2 MONTINARO, LONGO

Al comma 6, dopo le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «nell'ambito di una terna proposta dal CNST».

17.3 LONGO, MONTINARO

Al comma 6, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro».

17.4 MONTINARO, LONGO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «e quelli relativi al conferimento», fino alla fine del comma.

17.5 MONTINARO, LONGO

* Al comma 7, sostituire le parole: «e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca» con le altre: «delle strutture scientifiche e degli organismi di coordinamento».

17.26 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

* Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le delibere del Consiglio di amministrazione di mancato accoglimento delle proposte del consiglio di presidenza sono motivate e adottate a maggioranza qualificata dei suoi componenti».

17.27 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «integrato da una rappresentanza del personale scientifico di ruolo del CNR, pari ad un terzo del totale dell'organo così ampliato».

17.6 MONTINARO, LONGO, CALLARI GALLI, ALBERICI

* Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal direttore generale e da un numero di membri, che non siano componenti del consiglio di presidenza, non superiore a tredici. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri eletti, in distinti collegi, dal personale scientifico, tenuto conto dei diversi livelli professionali, e dal personale tecnico».

amministrativo del CNR; di almeno tre membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea tra i professori universitari e i ricercatori non appartenenti ai ruoli del CNR; di almeno due membri designati dal Ministro, di cui uno su proposta del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), al di fuori dei componenti del medesimo».

17.28 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quattro appartenenti ai ruoli del CNR di cui due ricercatori, uno tecnico, uno appartenente al personale amministrativo, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli».

17.7 MONTINARO, LONGO, CALLARI GALLI, ALBERICI

Al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da un direttore degli istituti e da un direttore dei centri di cui al comma 3 eletti dai direttori dei medesimi».

17.9 (Nuove MONTINARO, LONGO

Al comma 11, sopprimere la lettera f).

17.10 MONTINARO, LONGO

Al comma 11, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) da tre esperti non appartenenti ai ruoli del CNR di cui uno designato dal Ministro e due designati dal CNST al di fuori dei propri componenti».

17.11 MONTINARO, LONGO

Al comma 11, sopprimere la lettera h).

17.12 MONTINARO, LONGO

✗ Al comma 12, dopo la parola: «membri» inserire le seguenti: «non di diritto».

17.29 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

✗ Al comma 13, primo periodo, dopo la parola: «concernente» inserire le seguenti: «i compiti, la composizione e».

17.30 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «non superiore a dodici e a cinque».

17.13 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei comitati nazionali a carattere»; con le altre: «dei comitati nazionali, il carattere».

17.14 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «modalità di elezione», inserire le seguenti: «la composizione e la durata in carica dei componenti».

17.15 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, sopprimere la parola: «adeguata».

17.16 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «ricercatori dell'ente», inserire le seguenti: «pari almeno ad un terzo dei componenti».

17.17 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «e la durata in carica dei componenti».

17.18 MONTINARO, LONGO

✗ Al comma 14, dopo la parola: «concernenti» inserire le seguenti: «i compiti, la composizione e»; sopprimere le parole: «di servizio»; sostituire le parole da: «di cui sette» fino alla fine del comma con le altre: «di cui almeno otto tra i ricercatori del CNR, con una equilibrata rappresentanza dei diversi livelli professionali, e almeno due tra i direttori degli istituti e uno tra i direttori dei centri del CNR».

17.31 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 14, sostituire le parole: «dai comitati nazionali riuniti in assemblea» con le altre: «dal personale di ruolo del CNR».

17.19 MONTINARO, LONGO

✗ Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. I regolamenti di cui al comma 14 determinano le procedure di revisione e le materie per le quali le norme regolamentari possono essere modificate con procedure semplificate. Tali procedure non possono essere adottate per le norme relative agli organi collegiali di cui al comma 2».

«14-ter. I regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, il personale, l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di presidenza».

17.32 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

✗ Al comma 16, primo periodo, dopo la parola: «Ministro», inserire le seguenti: «su proposta del Presidente».

17.33 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Art. 18.

(Autonomia finanziaria del CNR)

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti all'ente stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19.

(Degli enti di ricerca)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza con le loro funzioni istituzionali, concorrono anche ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e della legge 9

maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti.

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normative istitutive, le disposizioni ed i principi sull'autonomia del CNR contenuti negli articoli 15, 16, 17, commi 1 e 16 e nell'articolo 18.

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17, comma 2. Nella disciplina della composizione degli organi che sovrintendono all'amministrazione va assicurata la rappresentanza, oltre che del personale di ricerca, anche del personale tecnico ed amministrativo.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale di ricerca, il Consiglio per le ricerche astronomiche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In ottemperanza ai principi di autonomia di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.»

19.1 LONGO, MONTINARO

Al comma 2 sopprimere le parole da: «in quanto» fino a: «normative istitutive».

19.2 LONGO, MONTINARO

Al comma 3, dopo le parole: «dal predetto articolo 17, comma 2» inserire le seguenti: «assicurando la rappresentanza dei ricercatori, dei tecnici, e del personale amministrativo degli enti».

19.3 LONGO, MONTINARO

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Collaborazione tecnica e scientifica)

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati, di proprio personale scientifico, tecnico ed amministrativo presso altri enti di ricerca e presso le università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

Art. 21.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero. Nell'ambito di tale attività di ricerca, anche per assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica scientifica, l'Istituto cura in particolare:

a) la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della

documentazione tecnico-scientifica;

c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico;

d) gli studi per l'elaborazione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;

b) il consiglio direttivo, composto dal Presidente, da sei membri, designati rispettivamente due dal CNST, di cui uno in rappresentanza degli enti di ricerca, due dal CUN e due dal Ministro e da un membro eletto dal personale di ruolo. Alle riunioni partecipa il direttore generale, con voto consultivo;

c) il direttore generale.

4. Il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina un direttore generale che dura in carica cinque anni, è responsabile nei confronti del consiglio direttivo dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi direttivi.

5. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale deliberato dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al comma 2. Alla copertura dei predetti posti si provvede anche con l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti di lavoro autonomo nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Sono trasferite all'Istituto le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 64 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, sono abrogati; alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 8, le parole: «con l'Istituto di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle altre: «con l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica».

8. Per la copertura delle spese di funzionamento, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

9. A decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo di cui al comma 8 del presente articolo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

21.13 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

21.14 POLLICE

* *Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «elaborazione», inserire le seguenti: «del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria e».*

21.9 BOMPIANI, AGNELLI ARDUINO, BONO PARRINO, COLETTA, CANDIOTO

Al comma 2, dopo le parole: «L'Istituto» inserire le seguenti: «a carattere non strumentale»;

21.1 MONTINARO, LONGO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dell'articolo 11.» fino alla fine del comma con le altre: «dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

21.2 LONGO, MONTINARO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 3, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito di una terna proposta dal CNST;».

21.3 LONGO, MONTINARO, ALBERICI, NOCCHI

* Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il consiglio direttivo, composto dal presidente e da nove membri dei quali due sono designati dal CNST, due dal CUN dei quali uno scelto nell'ambito della rappresentanza dei settori in seno al CUN stesso, uno dal CNR e due dal Ministro, e due sono eletti dal personale scientifico dell'istituto. Alle riunioni partecipa il direttore, con voto consultivo».

21.15 BOMPIANI, SPITELLA, AGNELLI ARDUINO, COLETTA, MANZINI, MANIERI, KESSLER, VETTORI

Al comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: «sei membri» con le altre: «quattro membri»; sostituire le parole da: «due dal CUN» fino a: «personale di ruolo», con le altre: «uno dal CUN e uno dal Ministro e da due membri eletti dal personale di ruolo».

21.4 LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «e da un membro» fino alla fine del periodo con le altre: «. Fanno altresì parte del consiglio direttivo un rappresentante dei ricercatori e un rappresentante del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'Istituto».

21.10 BOMPIANI, AGNELLI ARDUINO, BONO PARRINO, COLETTA, CANDIOTO

* Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il consiglio scientifico, i cui compiti, composizione e funzionamento sono definiti dal regolamento di cui al comma 2;

21.11 (Nuovo testo) BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI ARDUINO, CANDIOTO

* Al comma 3, sopprimere la lettera c).

21.16 BOMPIANI, SPITELLA, AGNELLI ARDUINO, COLETTA, MANZINI, MANIERI, KESSLER, VETTORI

* Al comma 4, sopprimere la parola: «generale».

21.17 BOMPIANI, SPITELLA, AGNELLI ARDUINO, COLETTA, MANZINI, MANIERI, KESSLER, VETTORI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «In sede di prima applicazione».

21.6 LONGO, MONTINARO

* Al comma 6, terzo periodo sopprimere la parola: «predetti».

21.7 LONGO, MONTINARO

* Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «posti» inserire le seguenti: «in sede di prima applicazione».

21.8 LONGO, MONTINARO

* Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 9, comma 1, lettera a) del citato decreto n. 419 del 1990 le parole: "L'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del

Consiglio Nazionale delle Ricerche" sono sostituite dalle altre: "L'Istituto Nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica"».

21.12 BOMPIANI, AGNELLI ARDUINO, BONO PARRINO, COLETTA, CANDIOTO

Art. 22.

(Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione)

1. Il Ministro promuove, sentito il CNST, l'attivazione di procedure di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e degli indicatori forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

22.3 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

22.4 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'attivazione di».

22.1 LONGO, MONTINARO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi di strutture di valutazione».

22.2 LONGO, MONTINARO

Art. 23.

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il Ministro, sentito il CNST, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21, organizza ogni tre anni, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un forum internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

23.2 POLLICE

Art. 24.

(Disposizioni particolari)

1. Le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti sono scelti tra esperti esterni alle istituzioni. Le modalità di funzionamento sono disciplinate nei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonché il trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo determinato, degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono

determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A, allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento.

4. Alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1950, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

5. In relazione all'assetto istituzionale stabilito per l'università di Trento dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettera b), della predetta legge. Il senato accademico della medesima università, ai fini dell'emanazione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, è integrato da tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre i limiti numerici dei componenti stabiliti dall'articolo 8, comma 7, della presente legge.

6. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni previste dallo stesso articolo 8, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

7. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 16, comma 5, le parole: «la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze,» sono sostituite dalle altre: «la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.»

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

* Al comma 5 sostituire le parole: «lettera b)» con le altre: «lettere b), d) e f)».

24.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI ARDUINO, KESSLER

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

* «5-bis. Per i mezzi finanziari da destinare all'università degli studi di Trento ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590».

24.2 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI ARDUINO, KESSLER

Art. 25.

(Università non statali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

Art. 26.

(Norma transitoria)

1. Le università e gli enti di ricerca adeguano alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, gli statuti e i regolamenti già adottati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

* «1-bis. Fino alla prima costituzione del senato degli studenti di cui all'articolo 10, ai fini della espressione del parere sulle modalità di elezione del senato medesimo, è costituita in ciascuna università una commissione composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione nonché da uno studente per ogni facoltà designato dagli studenti membri del relativo consiglio.

1-ter. Al fine di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni della

presente legge gli enti pubblici di ricerca adottano il regolamento concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i successivi sei mesi provvedono alla loro costituzione».

26.1 BOMPIANI, AGNELLI ARDUINO, BONO PARRINO, COLETTA, CANDIOTO

* Sostituire la rubrica con la seguente: «Norme transitorie e finali».

26.2 IL RELATORE

* Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge concernenti i ricercatori universitari si intendono riferite anche agli assistenti di ruolo ad esaurimento».

26.3 IL RELATORE

Art. 27.

(Abrogazione di norme - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) istruzione superiore, ordinamento delle università e stato giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale.

4. Il testo unico di cui al comma 3 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

* All'articolo 27, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

c) ricerca scientifica e tecnologica.

27.2 IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «udito il parere» inserire le seguenti: «delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del CUN e».

27.1 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5.600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i medesimi anni dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991); quanto a lire 1.000 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 23, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Copia del resoconto stenografico della discussione sugli articoli e gli emendamenti può essere richiesta ai membri dell'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori (Mariano GIACCHI - Medicina Legale - Policlinico Scotti 53110 Siena 0577 ab. 49129 - un. 287487; Massimo GRANDI - Via dell'Orto, 16 50124 Firenze 055 ab. 224627 - un. 576984; Nunzio MIRAGLIA - Dip. Ingegneria strutturale - Viale delle Scienze 90128 Palermo 091 ab. 580644 - un. 6568417; Paola MURA - Via Ezzelino il Balbo, 7 35100 Padova 049 ab. 8721702 - un. 651688; Danilo RIVA - Via Garibaldi, 9 bis 10122 Torino 011 ab. 532831 - un. 5566563; Diane PONTEROTTO - Via Francia, 20 67100 L'Aquila 0862 ab. 315902 - un. 646213) inviando 5.000 lire.

La stampa e la spedizione di questo numero sono costati circa un milione. Una cifra enorme per un movimento che si autofinanzia attraverso contributi volontari degli operatori universitari. Una spesa che si è voluto comunque affrontare per dare una informazione la più capillare e completa possibile su una legge così importante per l'università (e non solo) come quella dell'autonomia. Preghiamo tutti coloro che ricevono questa agenzia di inviare propri e altrui contributi.

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo - Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407
